

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 141

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2000

VERBALE N. 52

Seduta Pubblica del 2 agosto 2000

Presidenza : LAURELLI - BALDONI

L'anno duemila, il giorno di mercoledì due del mese di agosto, alle ore 16,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 59259 al 59317 bis, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 37 Consiglieri:

Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Bertucci Adalberto, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Cirinnà Monica, Coscia Maria, D'Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Galeota Saverio, Gargano Simone, Gasperini Dino, Giannini Daniele, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Nieri Luigi, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spaziani Paolo, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

Assenti l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Amici Alessandro, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Borghini Pierluigi, Ciocchetti Luciano, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Di Stefano Marco, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Frattini Franco, Galloro Nicola, Germini Ettore, Marroni Umberto, Mazzocchi Erder, Ninci Patrizia, Panatta Adriano, Petrassi Roberto, Rizzo Gaetano, Thau Adalberto e Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Germini, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Bartolucci, Marchi e Medici, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori D'Alessandro Giancarlo, De Petris Loredana e Marchetti Maria Pia.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Piso in sostituzione del Consigliere Marchi.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 130ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale nella seduta dell'1 agosto 2000 e dall'accoglimento degli emendamenti:

130ª Proposta (Dec. G.C. del 28 luglio 2000 n. 97)

Trasformazione dell'Azienda Speciale A.M.A. nella società per azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Premesso che il Comune di Roma ha assunto e gestito – nelle forme previste dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 – i servizi relativi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e quelli speciali assimilabili agli urbani;

Che l'art. 30 dello Statuto del Comune di Roma prevede che il Consiglio Comunale determini le forme di gestione dei servizi pubblici locali sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire;

Che, al fine di gestire i servizi citati alla luce della legge n. 142/1990, il Consiglio Comunale ha disposto con deliberazione n. 325 del 10 dicembre 1992 la costituzione di un'Azienda Speciale denominata Azienda Municipale Nettezza Urbana ("A.M.N.U."), approvandone il relativo Statuto;

Che, con la suddetta deliberazione, in attesa di provvedere al conferimento del capitale di dotazione, il Comune di Roma ha concesso in comodato all'A.M.N.U. il compendio patrimoniale risultante dal conto consuntivo 1991 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4680/92, nonché dalle variazioni intervenute fino al 10 dicembre 1992, quali risultanti dalle scritture contabili;

Che, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 29 del 22 aprile 1993, il Comune ha conferito all'A.M.N.U., con decorrenza 1 gennaio 1993, il medesimo compendio patrimoniale concesso in comodato, confermando provvisoriamente i valori di libro già indicati, sottoponendo inoltre il conferimento stesso a condizione risolutiva relativamente ai beni eventualmente qualificati come "non strumentali" con successivo provvedimento e riservandosi infine, nell'ambito di tale successivo provvedimento, di procedere a una definitiva determinazione dei valori di conferimento;

Che, in virtù dell'approvazione dello Statuto e del conferimento del capitale di dotazione, è stata compiutamente realizzata la procedura necessaria alla costituzione di un'Azienda Speciale nella forma prevista dalla legge n. 142/90 e che in particolare, con la deliberazione n. 29/93, è avvenuta la costituzione di un fondo di dotazione e favore dell'Azienda, la quale, ricevendolo, ha completato il processo di formazione della propria personalità giuridica;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 7 giugno 1994 e successive integrazioni, è stato modificato lo Statuto dell'Azienda, ridenominata A.M.A.,

al fine di adeguarlo alla peculiare nuova natura dell'Azienda, dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale;

Premesso inoltre:

A) con riguardo alla trasformazione dell'Azienda Speciale A.M.A. in società per azioni,

Che la legge 142/90 prevede la possibilità per i Comuni di gestire i servizi pubblici locali attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

Che, peraltro, il disegno di legge collegato alla legge Finanziaria 2000, di modifica della legge n. 142/90, relativo all'assetto dei servizi pubblici locali, già approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei Deputati, persegue l'obiettivo della separazione tra il soggetto gestore del servizio e l'ente titolare delle funzioni di indirizzo e controllo e tende a superare il modello organizzativo dell'Azienda Speciale, disponendo a questo proposito la trasformazione di tali aziende in società per azioni;

Che l'Amministrazione Comunale, d'altra parte, sin dal 1993, con la deliberazione consiliare n. 29 del 16 dicembre 1993, sugli indirizzi generali di governo della Giunta Comunale 1993/1997, ha previsto appositi interventi per migliorare, sul piano della produttività e dell'efficienza, la gestione delle aziende speciali attraverso l'avvio di processi di riorganizzazione e/o di privatizzazione;

Che la scelta delle società per azioni, avvalendosi delle procedure semplificate della legge n. 127/97, in coerenza con il sopra menzionato indirizzo legislativo nazionale, consentirà tra l'altro:

- a) Maggiore caratterizzazione imprenditoriale e snellezza operativa nella gestione dei servizi;
- b) La possibilità di acquisire i servizi al di fuori del territorio comunale e di attuare strategie di ampliamento del bacino di utenza in ambiti territoriali ottimali;
- c) La maggiore flessibilità nella acquisizione e gestione delle risorse finanziarie;

Che negli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo 1997-2001, approvati con delibera consiliare n. 298 dell'11 dicembre 1997, l'Amministrazione Comunale ha confermato le opzioni strategiche già praticate nei primi quattro anni con l'esaltazione del ruolo "regolatore" del Comune nel settore dei servizi pubblici;

Che dalla nuova normativa ambientale, introdotta con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ("Decreto Ronchi"), che impone forti limitazioni alla raccolta indifferenziata e allo smaltimento dei rifiuti in discarica "tal quale" e prevede la figura dell'operatore "unico" per l'intero processo, consegue la necessità di un'innovazione gestionale nell'organizzazione del servizio con l'introduzione di tecnologie più avanzate e di un approccio al mercato che instauri un rapporto diretto con il cittadino-cliente;

Che al fine di ottemperare alle disposizioni del citato "Decreto Ronchi", il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 158 del 4 agosto 1998 riguardante gli indirizzi programmatici di gestione dell'A.M.A., nel quale si è tra l'altro prevista la trasformazione industriale dell'Azienda e il suo risanamento economico-finanziario;

Che l'Azienda Speciale A.M.A., con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 703 del 20 dicembre 1999, ha recepito i suddetti indirizzi e ha conseguentemente adottato un nuovo Piano d'impresa e ha deliberato una integrazione dello stesso in data 23 giugno 2000 (v. allegati in atti) con il quale delinea il quadro strategico dell'Azienda individuando i seguenti obiettivi:

- 1) ricerca e conseguimento di più elevati livelli di efficienza;

- 2) miglioramento dell'offerta dei servizi in termini sia quantitativi che qualitativi anche a parità di corrispettivi richiesti;
- 3) diversificazione territoriale e settoriale delle attività di business intese come opportunità di crescita legate alla necessità di ridefinire l'ampiezza ottimale del bacino d'utenza;

Che nello stesso Piano si sottolinea che tali obiettivi sono compiutamente realizzabili solo contestualmente alla trasformazione dell'A.M.A. in società per azioni, la qual cosa permetterebbe all'Azienda di raggiungere una piena operatività imprenditoriale, di valorizzare le proprie risorse umane e tecnologiche, di acquisire più agevolmente apporti di capitale, di partecipare da protagonista al processo di aggregazione con altri operatori;

B) con riguardo alle procedure di trasformazione,

Che la legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede la trasformazione diretta, per atto unilaterale, delle Aziende Speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142/90, in società per azioni, di cui gli enti conferenti (Comuni, province e gli altri enti locali) possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione;

Che, in particolare, la citata legge dispone all'art. 17 che:

- 1) il capitale iniziale della nuova società venga determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime, mentre l'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi. La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Aziende originarie (comma 51);
- 2) la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile (comma 52);
- 3) ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniale conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisioni della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili (comma 53);
- 4) il conferimento e l'assegnazione dei beni alla società per azioni sono esenti da tutte le imposizioni fiscali, dirette ed indirette (comma 56);

Che, per quanto sopra esposto, la legge n. 127/97 semplifica e rende tempestivo il procedimento di trasformazione di un'Azienda Speciale in società per azioni e, quindi, appare conveniente adottare tale normativa per trasformazione l'A.M.A. in società per azioni;

C) con riguardo al capitale iniziale della costituenda società per azioni,

Che, in primo luogo, stante la condizione risolutiva relativa alla strumentalità dei beni contenuta nella deliberazione n. 29/93, è necessario che il trasferimento alla costituenda società per azioni dei beni attualmente gestiti dall'A.M.A. sia condizionato a:

- 1) la conservazione della proprietà in capo al Comune di Roma di tutti i beni demaniali e assimilati attualmente nella disponibilità dell'Azienda Speciale;
- 2) una esplicita obbligazione della società stessa a non alienare alcuna parte del patrimonio così trasferito prima che sia completata una accurata verifica circa la presenza in tale patrimonio di aree e edifici non strumentali all'esercizio dell'attività dell'impresa che presentino rilevanti motivi di interesse ambientali, archeologico, monumentale e sociale, e comunque necessari alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

Che, a queste condizioni con il presente atto appare opportuno rinunciare espressamente all'esercizio della facoltà prevista dalla deliberazione n. 23/93 rendendo in tal modo definitivo il conferimento all'Azienda dell'intero compendio patrimoniale cui la medesima fa riferimento;

Che, come risulta dal bilancio di esercizio 1999 dell'Azienda Speciale A.M.A., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 836 del 25 luglio 2000, il capitale di dotazione dell'Azienda al 31 dicembre 1999 è pari a L. 133.430.804.251;

Che peraltro la stessa deliberazione n. 836 di approvazione del bilancio di esercizio 1999 dell'Azienda Speciale A.M.A. dispone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di L. 91.114.207.947 risultante dal bilancio stesso;

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 854 del 28 luglio 2000, è stato disposto il conferimento di beni immobili di proprietà comunale all'Azienda Speciale A.M.A. per un valore complessivo di L. 138.112.730.382;

Che di conseguenza, ai sensi dell'art. 17, comma 51 della legge n. 127/97, si ritiene di determinare in via prudenziale un capitale iniziale della società AMA S.p.A. pari a Euro 70.000.000, corrispondenti a L. 135.538.900.000, tenendo conto dell'entità del fondo di dotazione dell'azienda speciale A.M.A. al 31 dicembre 1999, delle perdite da riportare a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio 1999 e del valore dei nuovi conferimenti in precedenza citati;

Visti:

- l'art. 30 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90;
- l'art. 17 della legge 127/97;

Atteso:

Che nella riunione del 13 luglio 2000, come da verbale conservato in atti, il Comitato di Consulenza e Garanzia di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1819 del 27 giugno 1995 ha esaminato la presente proposta esprimendo parere favorevole in ordine alla sua coerenza metodologica;

Che in data 24 luglio 2000 il Direttore dell'Ufficio per le politiche economiche e il coordinamento del "gruppo Comune di Roma" ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Labarile";

Che in data 28 luglio 2000 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento di cui in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui al comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/97;

Che le Commissioni Consiliari Permanenti I e III, nella seduta congiunta del 2 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

- 1) di non avvalersi della facoltà prevista dalla deliberazione n. 29/93 in relazione alla strumentalità dei beni compresi nel compendio aziendale conferito all'A.M.A.;
- 2) di confermare, per quanto riguarda l'azienda speciale, i valori di conferimento già recepiti dalla medesima deliberazione n. 29/93, dando atto fin d'ora che un ulteriore e specifico accertamento dei valori, pure prevista dalla deliberazione n. 29/93, avverrà comunque nel contesto delle operazioni di capitalizzazione della nuova società per azioni di cui ai successivi punti 5 e 6;
- 3) di trasformare l'Azienda Speciale A.M.A. nella società per azioni AMA S.p.A. ai sensi dell'art. 17, commi 51 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il primo biennio il Comune di Roma ne rimarrà unico socio. Trascorso detto periodo la cessione delle quote azionarie dovrà avvenire verso Enti pubblici locali e/o Società a prevalente capitale pubblico locale, fermo restando che la quota di partecipazione del Comune di Roma non potrà essere inferiore al 51%;
- 4) di impegnare l'A.M.A. a presentare entro 180 giorni dalla data della sua trasformazione in società per azioni un inventario dei beni patrimoniale dal quale risulti dimostrata la strumentalità dei beni stessi all'esercizio dell'attività d'impresa e viceversa vengano individuati i beni da considerarsi di proprietà del Comune di Roma in quanto beni demaniali ovvero beni non funzionali all'attività aziendale, che si intendono fin d'ora come mai trasferiti in proprietà all'AMA S.p.A.;
- 5) di determinare il capitale iniziale dell'AMA S.p.A. in Euro 70.000.000, corrispondenti a L. 135.538.900.000, rappresentato da n. 7.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 10 ciascuna;
- 6) di prendere atto che, nel caso la determinazione del valore netto patrimoniale conseguente alle valutazioni peritali previste all'art. 17, comma 53, della legge n. 127/97 dovesse superare l'importo del capitale iniziale come in precedenza determinato, l'eccedenza verrà imputata alle riserve e fondi della costituenda società per azioni, così come indicato all'art. 17, comma 51, della stessa legge;
- 7) di affidare all'AMA S.p.A. la gestione dei servizi già affidati all'Azienda Speciale A.M.A., così come specificati nello Statuto di quest'ultima, per la durata di anni 15 a far tempo dalla data di trasformazione in società per azioni. Per quanto riguarda la gestione dei servizi funebri e cimiteriali si precisa che l'operatività di AMA S.p.A. si limita all'istruttoria degli atti concernenti le materie di esclusiva titolarità comunale, rimanendo in capo al Comune i compiti di polizia mortuaria e le concessioni di aree cimiteriali e/o loculi nonché la determinazione delle tariffe, della durata e delle modalità delle concessioni; più in generale, AMA S.p.A. curerà esclusivamente gli atti meramente esecutivi necessari all'operatività dei servizi affidati, rimanendo in capo al

Comune la potestà di adozione dei regolamenti e atti che le norme riservano alla sua esclusiva competenza;

- 8) di approvare altresì lo Statuto sociale della costituenda società per azioni, riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 9) di incaricare il Sindaco, o persona da lui delegata, di apportare allo Statuto quelle varianti, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione.

Il Consiglio delibera altresì:

- di anticipare la conversione della TARSU in tariffa ex art. 49 D.Lgs. n. 22/97 al gennaio 2001;
- di dare mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti necessari da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale, conferendo all'A.M.A. le competenze delegabili previste dalla legge per l'applicazione, bollettazione ed incasso della tariffa con possibilità di utilizzo di sinergie con altre aziende comunali o controllate dal Comune che abbiano esperienza in materia di bollettazione diretta.

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'AMA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1

(DENOMINAZIONE)

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A.", ai sensi dell'art. 22 comma 3 – lett. e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 2

(SEDE)

La società ha sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87.

Previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3

(OGGETTO)

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere. I rapporti con le amministrazioni locali committenti sono disciplinati da Contratti di Servizio.

La società gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dell'ambiente così come identificati dalla vigente normativa. In particolare, la società provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, inclusa ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione.

Inoltre, la società provvede all'erogazione di ogni servizio concernente: l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di protezione civile ambientale e antincendio; la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale o derivanti dalla cura del verde pubblico).

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, la società promuove:

- azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;
- azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente.

La società ha, altresì, per oggetto la gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.

La società può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle delle partecipate o controllate medesime.

La società al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, con l'eccezione della raccolta del risparmio e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 30 settembre 1993 n. 385.

La società può operare sia in Italia sia all'estero. In caso di attività esterne all'ambito territoriale di riferimento del soggetto pubblico a partecipazione prevalente, la società attuerà opportune procedure di separazione contabile per assicurare la massima trasparenza gestionale nei confronti degli utenti.

Art. 4
(DURATA)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5
(CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale iniziale è di Euro 70.000.000, rappresentato da n. 7.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 del Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi da denaro o da crediti.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Le azioni sono esclusivamente nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

Il domicilio dei Soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

La società dovrà essere sempre composta con prevalente capitale pubblico locale.

Le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale anche al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci.

Art. 6
(VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 7
(VERSAMENTI)

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e con le modalità che lo stesso reputi convenienti.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo nella misura che, di volta in volta, verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Art. 8
(OBBLIGAZIONI)

La società può emettere obbligazioni ordinarie, sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia proprie che di società collegate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9
(ORGANI DELLA SOCIETA')

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore delegato;
- il Comitato esecutivo, se costituito;
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Collegio sindacale.

La composizione del Comitato esecutivo e i poteri dell'Amministratore delegato e del Comitato esecutivo sono fissati nei limiti e nel rispetto dell'art. 2381 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Art. 10
(ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e la sua deliberazione, presa in conformità di legge e del presente Statuto, obbliga tutti i soci non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. E' convocata sia presso la sede sociale che altrove, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fermi restando i poteri di convocazione da parte del Collegio sindacale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, 3° comma del Codice Civile.

Art. 11
(INTERVENTO E VOTO)

Possono intervenire all'Assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'Assemblea che abbiano depositato, nel termine stesso, le loro azioni presso la sede sociale e gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Art. 12
(ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina il compenso;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione ad acquisire e cedere partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- autorizza la costituzione e lo scioglimento di società controllate per l'espletamento di servizi e attività previste dal Contratto di servizio con il Comune di Roma;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, se emesse, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Art. 13
(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge. L'Assemblea Straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 14
(PRESIDENZA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente; le nomine alle cariche sociali o altri incarichi hanno sempre luogo in modo palese.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente, anche non soci. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere alla elezione degli Amministratori nei predetti limiti, salvo che per i primi Amministratori nominati con Ordinanza Sindacale allegata all'atto costitutivo e fino a quanto il Comune di Roma sarà socio unico.

All'elezione degli amministratori si procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine, l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2379 del Codice Civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste devono essere presentate rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, e sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista, e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito

quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, il Comune di Roma può nominare un numero di amministratori in proporzione all'entità della propria partecipazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore. Il Comune di Roma si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei consiglieri che non nomina direttamente. I consiglieri nominati direttamente dal Comune di Roma potranno essere revocati solo dallo stesso Comune secondo le modalità previste dal suo Statuto e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383, terzo comma, Codice Civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Un dipendente della società funge da Segretario del Consiglio.

In caso di assenza il Segretario è sostituito da persona designata da chi presiede l'adunanza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con la maggioranza di legge, nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, se questi erano stati eletti sulla base del voto di lista sopra previsto.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16

(COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente Statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:

- a) gli indirizzi di gestione e di sviluppo della società;
- b) la nomina del Direttore Generale, ove previsto, e dei Dirigenti;
- c) l'approvazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei Dirigenti e di altri dipendenti;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatte salve le competenze dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti, i poteri ed il compenso; la nomina avrà una durata non superiore alla scadenza naturale residua del Consiglio di Amministrazione in carica, ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi, oltre che al Presidente e ai Consiglieri, al Direttore Generale, se nominato, e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del Consiglio stesso.

Art. 17
(AMMINISTRATORE DELEGATO)

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega, i suoi poteri di gestione ed ogni atto attribuito alla sua competenza.

L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio stesso.

Art. 18
(CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, o domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

La convocazione deve essere fatta almeno quattro giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i sindaci effettivi.

Art. 19
(QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI CDA)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 20
(EMOLUMENTI E RIMBORSO SPESE)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21
(RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza legale della società verso terzi anche in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio disgiunta da quella del Presidente e l'uso della firma sociale.

E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle.

Le deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono prevedere limiti del potere di rappresentanza.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22
(COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci società quotate nei mercati regolamentati italiani.

Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllanti o controllate.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili e sono retribuiti secondo le tariffe professionali, fermi i massimi inderogabili di legge.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci, possono convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, previa apposita comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

I Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale devono essere riportati sull'apposito libro sociale e devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – UTILI

Art. 23

(ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti. Il bilancio sociale e quello delle controllate che espletano attività previste nei Contratti di servizio è soggetto a revisione contabile da parte di società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

Art. 24

(RIPARTIZIONE UTILI)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 25

(DISTRIBUZIONE DIVIDENDI)

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' – CLAUSOLA ARBITRALE NORME INTEGRATIVE

Art. 26

(SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 27
(FORO COMPETENTE E CLAUSOLA ARBITRALE)

Il Foro competente è quello di Roma.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Art. 28
(NORMA DI RINVIO)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 43 voti favorevoli e l'astensione delle Consigliere Cirinnà e Spera.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Baldi, Baldoni, Barbaro, Bartolucci, Bertucci, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, De Lillo, Di Francia, Esposito, Foschi, Galeota, Gargano, Gasperini, Giulioli, Laurelli, Magiar, Marchi, Marroni, Marsilio, Medici, Monteforte, Morassut, Nieri, Panecaldo, Petrassi, Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Sodano, Spaziani, Spera, Thau, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 141.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento dichiara, con 43 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Baldi, Baldoni, Barbaro, Bartolucci, Bertucci, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Francia, Esposito, Foschi, Galeota, Gargano, Gasperini, Giulioli, Laurelli, Magiar, Marchi, Marroni, Marsilio, Medici, Monteforte, Morassut, Nieri, Panecaldo, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Sodano, Spaziani, Spera, Thau, Vizzani e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI – A. BALDONI

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
2 agosto 2000.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....